



GIUNTA REGIONALE

Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Ambiente, Energia

Servizio: Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente e il Territorio

Ufficio: Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza

Prot. n.: 1011

19 FEB. 2013

Riferimento: prot 302 del 28.01.2013

Oggetto: Autorizzazione Unica. Legittimazione attiva del Comune alla relativa voltura
ove il terreno ricada in un Comune contermino.

SPEDITO

Al Comune
Piazza G.Marconi,3
67050 Ortona dei Marsi (AQ)

E,p.c.:Al Servizio Politica Energetica, Qualità
Dell'Aria e SINA – DA13
Via Passolanciano, 75
65100 PESCARA

Con la nota in epigrafe richiamata codesta Amministrazione ha formulato una richiesta di parere in merito alla propria legittimazione attiva alla voltura di un'autorizzazione unica già rilasciata ad altro soggetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un terreno (proposto in vendita a codesto Ente) ricadente in un Comune contermino nonché in merito alla legittimità della richiesta di concessione del contributo del IV Conto Energia ai sensi dell'art. 1, co. 425, L. 228/12 che il Comune formulerebbe conseguentemente in qualità di amministrazione pubblica proprietaria di area non ubicata nel proprio territorio.

La problematica sollevata, ancorchè arricchita oggi dalle implicazioni connesse all'erogazione di contributi previsti dal IV Conto Energia, non è tuttavia nuova agli operatori del diritto, posto che già nel 2009 il Servizio Legislativo di questa Giunta Regionale, interessato dalla struttura che legge per conoscenza, aveva avuto modo di esprimere un parere (cfr nota prot. RA/153737 del 18.12.2009) in merito ad una ipotizzata "incompetenza territoriale" di un'Amministrazione istante in relazione ad un diverso territorio comunale, parere alle cui risultanze lo scrivente Servizio ritiene di poter sostanzialmente aderire anche con riguardo all'odierna fattispecie.

Come è noto, il dato normativo di riferimento in materia di attribuzioni degli Enti locali (art. 13 D.Lgs.18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") demanda ai Comuni tutte le funzioni amministrative



GIUNTA REGIONALE

riguardanti *"la popolazione ed il territorio comunale"*, e, nello specifico, nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, fatto salvo quanto non si espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.

Alla luce di quanto sopra, i Comuni in via generale svolgono le funzioni stabilite dalla richiamata previsione normativa, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute nelle singole Carte Statutarie e secondo le modalità individuate nei propri atti regolamentari.

Emerge dallo stesso richiamo normativo come le Amministrazioni Comunali conservino un certo potere discrezionale per quanto concerne, in particolare, l'assetto ed il governo del proprio territorio, provvedendo, per gli aspetti attinenti alle suddette funzioni, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni.

Certamente, l'elemento territoriale si pone come fatto essenziale sia per la riferibilità delle attività di stretta competenza dell'Ente locale, sia come limite alla relativa sfera di operatività innanzitutto per tutte quelle tipologie di intervento che possano qualificarsi come espressione di funzioni amministrative.

Nella fattispecie in esame, l'attività oggetto della procedura autorizzatoria concerne l'installazione di una o più reti di impianti fotovoltaici al fine di *"produrre energia elettrica da fonti rinnovabili da immettere nella rete economica nazionale"* (All.7°) e, pertanto, risulta classificabile come attività economica.

E' possibile, quindi, ritenere che il Comune istante agisca nel delineato contesto e nei rapporti con i terzi alla stregua di un soggetto imprenditoriale privato e non già come soggetto pubblico, ancorchè le relative decisioni debbano maturare e manifestarsi all'interno delle regole pubbliche che ne disciplinano il funzionamento.

Tale circostanza, sebbene non configuri, in linea di principio, alcuna violazione di previsioni normative (ma anzi concreti un esempio di quell'autonomia negoziale della P.A. che trova il proprio fondamento nel testo del nuovo art. 1, co. 1 bis, L.241/90), e non postuli l'esercizio di attività direttamente riconducibili a specifiche funzioni amministrative, andrebbe tuttavia opportunamente valutata in relazione, sia alle possibili *"forme di ingerenza esterna"* del Comune acquirente su un differente territorio comunale, sia, soprattutto, alla compatibilità di tale capacità imprenditoriale *"extra moenia"* con i limiti derivanti dalla soggettività pubblica del Comune che, quale Ente territoriale, vede nel proprio territorio l'elemento essenziale per la propria esistenza e l'ambito spaziale che delimita la propria sfera d'azione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Avv. Stefania VALERI)